



Università  
per Stranieri  
di Perugia

*REGOLAMENTO*  
*PER LA DISCIPLINA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO*  
*AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010*  
(emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013, modifiche emanate con D.R. n. 243 del 31.07.2019)



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010

### INDICE:

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Tipologie contrattuali
- Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
- Art. 6 Modalità di selezione
- Art. 7 Contenuto del bando di selezione
- Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni
- Art. 9 Durata del contratto
- Art. 10 Oggetto del contratto
- Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga
- Art. 12 Rapporto di lavoro
- Art. 13 Trattamento economico
- Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
- Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
- Art. 16 Mobilità
- Art. 17 Norme transitorie e finali

### **Art. 1 Finalità**

1. L'Università per Stranieri di Perugia può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

### **Art. 3 Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- *per rapporto di lavoro subordinato*: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- *per proroga del contratto*: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- *per rinnovo del contratto*: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- *per nuovo contratto*: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
- *per lettera di referenza*: un'attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in



ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

- per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

#### **Art. 4 Tipologie contrattuali**

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (*d'ora in avanti identificati come "TIPO A"*): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (*d'ora in avanti identificati come "TIPO B"*): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

#### **Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti**

1. L'attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo; l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato è effettuata nell'ambito della programmazione e sulla base del piano di riequilibrio del rapporto di consistenza del personale (art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della stessa legge).

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori di "TIPO B", ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori di "TIPO A". Il soggetto finanziatore esterno (o i soggetti) dovranno attestare i termini di versamento del finanziamento, nonché in caso di versamento pluriennale presentare le relative garanzie (es. fidejussione) a copertura del finanziamento. La convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Possono essere attivati contratti in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura della spesa. Per i progetti di ricerca con enti pubblici o privati, in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili, all'atto dell'avvio della procedura è richiesta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti.

3. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

4. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento (organo della struttura richiedente) e contiene i seguenti elementi:

- a) indicazione del progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) la tipologia di contratto, le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
- f) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di "TIPO A";
- g) il corrispettivo contrattuale;



- h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- i) la possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni scientifiche che ciascun candidato può presentare;
- j) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

5. Le proposte di attivazione e di proroga dei contratti da parte del Consiglio di Dipartimento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

#### **Art. 6 Commissione e Modalità di selezione**

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa e dal regolamento.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.

5. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura ed è composta da almeno tre professori di I o II fascia afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.

La Commissione è individuata secondo le seguenti modalità:

- un componente su designazione diretta del Consiglio del Dipartimento;
- i restanti componenti esterni all'Ateneo sorteggiati all'interno di una rosa di almeno quattro nominativi, proposti dal Consiglio del Dipartimento interessato.

Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori di I o II fascia che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, il Dipartimento dovrà acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli.

Nell'indicazione dei componenti da parte del Consiglio di Dipartimento si terrà conto, ove possibile, anche del principio di equilibrata composizione di genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 215 del 23 novembre 2012. Il Consiglio di Dipartimento, a tal fine, ove possibile, includerà nella rosa di almeno quattro nominativi almeno due aspiranti commissarie di genere femminile.

6. I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia con un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i restanti nominativi proposti dal Dipartimento.

8. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici amministrativi garantendo la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio, secondo il seguente iter: la delibera del Dipartimento è trasmessa tempestivamente al Servizio Personale Docente dell'Area Risorse Umane dell'Università che organizza il sorteggio in seduta pubblica avvalendosi di una Commissione composta da due funzionari del personale tecnico-amministrativo e da un delegato del Rettore. Si procede all'estrazione di n. 2 nominativi, e ad un terzo nominativo come supplente. Qualora l'esito dei sorteggi non rispetti il principio di equilibrata composizione di genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge 23 novembre 2012, si procede a sorteggiare ulteriori nominativi sino al soddisfacimento del requisito previsto.

9. L'incarico di commissario in un concorso locale è limitato a due procedure all'anno, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da ricercatore che quelle relative ai posti da professore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.



10. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico di Ateneo.

11. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

12. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito [www.unistrapg.it](http://www.unistrapg.it).

13. La commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti. La funzione di segretario verbalizzante può altresì essere svolta da un funzionario amministrativo nominato con disposizione rettorale.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento di tutte le sedute, ad eccezione della discussione pubblica e degli accertamenti della lingua straniera che devono comunque avvenire presso l'Università per Stranieri di Perugia.

14. I componenti della commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

15. La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

16. La selezione avviene previa emanazione di un bando emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul Portale di Ateneo e di cui è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

La domanda dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

18. La commissione stabilisce altresì un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità. I criteri di valutazione saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione. Solo successivamente alla pubblicazione, l'elenco dei candidati iscritti sarà inviato alla Commissione, la quale, in sede di seconda riunione, dovrà procedere alla verifica delle incompatibilità con i candidati secondo la normativa vigente. A tal fine si specifica che non possono farne parte della Commissione quei professori che:

- abbiano con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso;
- abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
- siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati.

Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili:

- la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

19. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e risultano in possesso dei requisiti è inferiore o pari a 6, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e risultano in possesso dei requisiti è superiore a 6, la commissione può decidere:

- a) di ammetterli comunque tutti alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, ovvero
- b) di ammetterne soltanto alcuni, in una misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, ritenuti comparativamente più meritevoli (sulla base di un motivato giudizio complessivo formulato) in esito ad una valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della



produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, condotta in conformità al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca emesso ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della legge n. 240/2010.

20. La discussione pubblica può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, si svolge la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di selezione. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si potrà avvalere del supporto di uno o più esperti.

21. Il luogo e la data di svolgimento della discussione e della prova di lingua straniera dei candidati ammessi saranno pubblicati sul sito web di ateneo con valore di convocazione ufficiale. Qualora la Commissione abbia deciso di ammettere soltanto alcuni candidati, in una misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, ritenuti comparativamente più meritevoli (sulla base di un motivato giudizio complessivo formulato) in esito ad una valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, condotta in conformità al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca emesso ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della legge n. 240/2010, sarà pubblicato integralmente il verbale relativo alla valutazione comparativa dei candidati con la quale la commissione ha individuato i candidati da ammettere alla discussione successiva.

22. I candidati potranno presentare al Rettore eventuali istanze di ricasazione dei commissari entro i successivi otto giorni dalla data di nomina della Commissione. Spetta al Rettore o ad una Commissione appositamente nominata dal Rettore, valutare le istanze di ricasazione o gli eventuali conflitti di interesse tra i componenti la commissione e i candidati.

23. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Sulla base dei punteggi così attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni la Commissione redige la graduatoria di merito che resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La Commissione formulerà quindi un giudizio collegiale finale sul candidato meritevole di chiamata, collocato al primo posto nella scala comparativa di merito.

24. Gli atti sono approvati con decreto rettorale. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'indizione della procedura selettiva formula la proposta di chiamata con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti. A seguito e sulla base della delibera così assunta dal Consiglio di Dipartimento, la chiamata viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare indicato dal Dipartimento.

25. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applica il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

#### **Art. 7 Contenuto del bando di selezione**

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto ("*TIPO A*" o "*TIPO B*");
- b) per i soli contratti di "*TIPO A*" il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) la possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni scientifiche che ciascun candidato può presentare;
- g) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- h) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- j) il dipartimento di afferenza;
- k) la sede prevalente di lavoro;
- l) la modalità di selezione;



- m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- o) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto/programma di ricerca;
- p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

#### **Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni**

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Inoltre, alle selezioni per contratto di "TIPO B" possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b) del presente Regolamento.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso questa Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 9 Durata del contratto**

1. La durata dei contratti è triennale.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. È prevista una sola proroga del contratto di "TIPO A", per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dal Responsabile scientifico, con il consenso dell'interessato, sentito il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 10 Oggetto del contratto**

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

2. Nel contratto di "TIPO A" è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

#### **Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga**

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di "TIPO A", l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.

2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento, da apposita Commissione nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento.

4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.



5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

#### **Art. 12 Rapporto di lavoro**

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura didattica di afferenza.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
  - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
  - b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
6. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura didattica di afferenza una relazione dettagliata sull'attività svolta.
7. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
8. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

#### **Art. 13 Trattamento economico**

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto di tipo "*TIPO A*" compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato, classe 0, secondo il regime d'impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi "*TIPO B*" compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato, classe 0, elevato fino ad un massimo del 20%, da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

#### **Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università per Stranieri di Perugia.

#### **Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. I contratti sono incompatibili:
  - \_ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
  - \_ con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - \_ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
  - \_ con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore di Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività



istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

**Art. 16 Mobilità**

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

**Art. 17 Norme transitorie e finali**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 comma 13 della Legge n. 240/2010, fino all'anno 2015, possono partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.

3. I ricercatori di cui al presente regolamento sono computati ai fini dell'inserimento dei Corsi di Studio nell'offerta formativa dei Dipartimenti.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.